Penale Sent. Sez. 4 Num. 16693 Anno 2021
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: ESPOSITO ALDO
Data Udienza: 07/04/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO
nel procedimento a carico di:
GRANDI FEDERICO nato a MILANO il 04/10/1990

avverso l'ordinanza del 15/07/2019 del TRIBUNALE di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA
che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano, ai sensi degli artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Grandi Federico, in ordine al reato di cui agli artt. 590 bis e 583, comma primo cod. pen. (in Milano il 13 maggio 2017), per mancanza di querela.

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Milano ricorre per Cassazione avverso la sentenza suindicata per violazione di legge.

Si deduce che l'art. 590 bis cod. pen. delinea una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di cui all'art. 590 cod. pen., per cui non occorre presentare querela ai fini della sua procedibilità (Sez. 4, 13577/2019, Sez. 4, 27425/2018).

3. Il Tribunale di Milano, decidendo a seguito di accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha pronunciato sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per difetto di querela ritenuta erroneamente necessaria, nonostante la natura autonoma della predetta fattispecie di reato rispetto a quella disciplinata dall'art. 590 cod. pen., come riconosciuto dalla Corte di legittimità e l'assenza di previsioni in merito a condizioni di procedibilità.

Il ricorso è fondato.

E' ormai insegnamento consolidato della Corte di legittimità, come dedotto anche dalla Procura Generale presso questa Corte nella requisitoria scritta, che le fattispecie tipizzate negli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotte dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, costituiscano ipotesi autonome e non aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose e che in relazione a quest'ultima fattispecie non sia necessaria la condizione di procedibilità della querela per i fatti commessi dopo la modifica legislativa (tra le più recenti, dalle quali è indirettamente ricavabile il principio appena affermato: Sez. 4, n. 7120 del 12/02/2021, Angioni, non massimata; Sez. 7, n. 5627 del 22/01/2020, Innamorati, non massimata; Sez. 4, n. 13577 del 16/01/2019, Calvo, Rv. 275709).

Nel caso di specie, la contestazione concerne un reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., commesso in data 13 maggio 2017, successivamente all'entrata in vigore della l. n. 41 del 2016, la cui durata della malattia è indicata in sessantacinque giorni. Il Tribunale, ritenendo il reato perseguibile a querela, ha disatteso l'orientamento consolidato offrendo una personale lettura ermeneutica contraria con argomenti già affrontati e superati in modo certamente più corretto e persuasivo da parte della giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 7 aprile 2021.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale